



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento comunale contributi

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI, SOCIETA' CON FINALITA' SOCIALMENTE UTILI SENZA SCOPO DI LUCRO;

PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SU INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO.

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SU INTERVENTI IN CENTRI STORICI.

*Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 89 del 11.11.1993
Modificazioni / Aggiornamenti:*

Modificato dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 26 del 19.03.1998, n. 104 del 29.12.1998, n. 83 del 28.09.2000, n. 62 del 27.09.2001 e n. 100 del 20.12.2001.

*Integrato all'art. 5 con deliberazione consiliare n. 40 del 11.06.2009
Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 11.04.2013*



TITOLO I

FINANZIAMENTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI, SOCIETÀ CON FINALITÀ SOCIALMENTE UTILI SENZA SCOPO DI LUCRO

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune di Lavis, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici economici ad associazioni, comitati, enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 13 del 31.07.93 assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.

ART. 2

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono precedute dalla predeterminazione, anche contestuale al provvedimento, e dalla pubblicazione, di criteri e di modalità generali.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla Legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dal Regolamento.



ART. 5

1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del Bilancio di previsione determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi.
I soggetti interessati alla concessione dei contributi presentano, entro il 31 gennaio, la seguente documentazione:
 - a. domanda;
 - b. relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - c. rendiconto finanziario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre;
 - d. relazione riguardante l'attività programmata per l'anno successivo con stima previsionale delle entrate e delle spese;
 - e. dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto per la verifica dei presupposti di esenzione/assoggettazione a ritenuta fiscale e per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo.

I soggetti che esercitano la loro attività nel settore sportivo presentano la documentazione di cui al comma precedente entro il 31 luglio. Il rendiconto finanziario allegato alla documentazione deve fare riferimento all'esercizio chiuso il 30 giugno.

La domanda potrà essere presentata entro il mese successivo a quello fissato come termine, ma per il ritardo verrà applicata la penalità del 10% sul contributo assegnato.

La documentazione sopra indicata viene sottoposta all'esame della *Giunta*, per la *preventiva assegnazione o determinazione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità di erogazione*. Successivamente *il funzionario responsabile* provvede alla concessione e liquidazione del contributo. Nel caso di spese di investimento/acquisto di beni strumentali dovranno essere presentate note, fatture, contabilità, e simili, attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime, con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti.

ART. 6

I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere i contributi sono di norma i seguenti:

- a) culturale ed educativo;
- b) sportivo e ricreativo;
- c) sociale;
- d) sviluppo turistico ed economico;
- e) culto pubblico;
- f) volontariato per la protezione civile (esempio corpo V.V. F.F. ecc.).

ART. 7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;



Regolamento comunale contributi

- b) Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - c) di Associazioni non riconosciute, Comitati, e altri Enti privati che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune;
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 68/93 e s.m.
- I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per Legge sono attribuiti ad altri Enti.

ART. 8

1. *Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata o è stata effettuata e dagli elementi finanziari che giustificano la richiesta di contributo al Comune.*
2. I contributi ad Associazioni o Istituzioni riconosciute ed operanti a livello provinciale, regionale e nazionale, (es. associazioni Invalidi, Sordomuti, ecc.) possono essere liquidati prescindendo dalla richiesta della documentazione indicata nel precedente art. 5, punti a) e b) c).

ART. 9

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.



Regolamento comunale contributi

3. La Concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività corrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

ART. 10

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune;
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che, le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune;
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 11

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia, elementare e media;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
 - c) A favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 12

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale sia per i



benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante per il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle associazioni, o in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano culturale.

ART. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative, del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio sportivo della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori sugli impianti e le strutture di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.
4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 14

1. Il Comune quale interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo della stessa, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di Istituzioni e Associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. Istituzioni di volontariato sociale, Patronati dipendenti-pensionati, Istituzioni religiose non contemplate all'art. 16, ecc.).

ART. 15

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediate interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, culturale delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;



Regolamento comunale contributi

- c) A contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e turismo;
 - d) A contributi annuali a favore dell'associazione Pro-Loce e di altri enti ed organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

ART. 16

1. Gli interventi contributivi a favore delle Parrocchie possono riguardare le seguenti fattispecie:
 - a) erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabili") ex art. 92 1° comma T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare Regionale T.A.A. 24.03.1987 n. 7228);
 - b) assunzione di oneri mediante concessione di contributi, sotto forma di assunzione di spesa subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi dell'art. 92 T.U.LL.RR.O.C. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, le Parrocchie dovranno presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28.01.992 n. 3500/632-R;
 - c) Contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati Art. 1 del presente Regolamento e artt. 1 e 2 della L.R. 1/93 (circolare P.A.T. Servizio Enti locali 9.07.1987 n. 6607-1/R).

ART. 17

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco volontari di Lavis un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954 n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.
2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di un'istituzione comunale della quale il Consiglio comunale approva sia il Bilancio di previsione sia il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente all'acquisto e nella manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo V.V.F.F. ai sensi della citata normativa.

ART. 18

1. Le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate



nel territorio comunale e per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, possono essere ammesse a contributo se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari, *oppure all'uso non oneroso di immobili comunali*. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:

- a) relazione illustrativa con indicata la finalità;
 - b) Preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima;
 - c) Dichiarazione di utilizzo di contributo come da schema predisposto (per individuare i presupposti della ritenuta fiscale).
2. La concessione, *se richiesta*, dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposito atto di messa a disposizione.
 3. *La documentazione sopra indicata viene sottoposta all'esame della Giunta, per la preventiva assegnazione o determinazione degli indirizzi. Successivamente il funzionario responsabile provvede alla concessione e liquidazione del contributo e/o alla messa a disposizione di eventuali locali.*

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA.

ART. 19

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 20

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero,
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali,
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a. cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b. finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c. importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d. durata, in mesi, dell'intervento;
 - e. disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).



Regolamento comunale contributi

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a. denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b. indirizzo;
 - c. finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d. importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e. disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 21

1. Alla tenuta dell'albo provvede l'ufficio di Ragioneria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanza contabili.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicati, attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.



TITOLO II

CONTRIBUTI SU INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO.

ART. 22

1. In correlazione delle disposizioni della L.P. 07.01.1991 n.1, il Comune di Lavis adotta piani di intervento tramite contributi finalizzati all'eliminazione, da parte dei proprietari, delle barriere architettoniche degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, nonché degli spazi aperti al pubblico.
2. La tipologia presa in considerazione sarà quella delle attività economiche: esercizi pubblici, attività commerciali, artigianato, terziario.

ART. 23

1. L'ambito degli interventi ammessi a contributo comprende:
 - A.** Opere atte a garantire l'accesso all'immobile:
 1. rampa di accesso;
 2. ampliamento porte di ingresso;
 3. adeguamento percorsi orizzontali;
 4. installazione di dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti e/o dei non udenti all'interno dell'edificio;
 5. installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;
 - B.** Opere atte a garantire la fruibilità e la visitabilità degli spazi interni:
 1. adeguamento percorsi orizzontali interni all'immobile;
 2. installazione servo scala;
 3. installazione piattaforma o elevatore;
 4. installazione ascensore:
 - nuova installazione
 - adeguamento;
 - C.** Opere atte a garantire la fruibilità degli spazi esterni:
 1. adeguamento percorsi orizzontali esterni all'immobile.
2. Non sono ammissibili gli interventi sopra indicati (punti A e B), la cui realizzazione è prevista in edifici pubblici costruiti o ristrutturati in data posteriore al 1° gennaio 1982;
3. Non sono ammissibili gli interventi sopra indicati (punti A e B), quando siano compresi in progetti per nuova costruzione o di ristrutturazione dell'edificio o del locale, per la cui realizzazione sia prevista - da altre disposizioni - la concessione di contributi ovvero agevolazioni comunque denominate;
4. Non sono ammissibili le domande di contributo presentate per opere la cui realizzazione sia conclusa o anche solo iniziata.
5. *In sede di prima applicazione, e quindi per il 1998, a parziale deroga di quanto previsto dal paragrafo precedente, possono essere ammesse a finanziamento anche le opere iniziate prima della presentazione della domanda di contributo, purché la realizzazione materiale delle stesse sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*



ART. 24

1. *Il termine per la presentazione della domanda sarà annualmente fissato dalla Giunta comunale.*
2. La domanda dovrà essere completata secondo fac-simile disponibile presso l'ufficio tecnico comunale.

ART. 25

1. Nel limite del fondo appositamente istituito nel bilancio di previsione, la Giunta comunale determina l'ammissione a contributo e l'ammontare dello stesso in rapporto al numero di domande presentate, all'entità ed alla tipologia dell'intervento.
2. L'intervento finanziato per intero da altri contributi di Enti Pubblici non potrà fruire di alcun contributo da parte del Comune.
3. Il contributo sarà fino al 50% del costo dell'intervento se non assistito da altri contributi di enti pubblici, e fino al 50% della quota parte non coperta da contributo, qualora l'intervento sia assistito da altri contributi di Enti Pubblici.
4. La Giunta ammetterà a contributo prioritariamente gli interventi nel centro storico.

ART. 26

1. L'erogazione del contributo avverrà da parte *del funzionario responsabile* a saldo ad ultimazione dei lavori comunicata all'ufficio tecnico comunale corredata dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
2. Potrà essere erogata un'anticipazione del 30% del contributo ammesso previa presentazione della dichiarazione che sono stati eseguiti lavori per l'importo pari al 50% dell'importo di spesa ammessa.
3. In caso di accertate difformità dell'intervento dalle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche, *il funzionario responsabile determina* la decadenza del contributo concesso. Al recupero delle somme eventualmente erogate si provvede secondo la normativa vigente.

ART. 27

1. I termini massimi per l'ultimazione dei lavori sono fissati in due anni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all'ammissione a contributo.



TITOLO III

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SU INTERVENTI IN CENTRI STORICI.

ART. 28

Il presente titolo disciplina l'erogazione di contributi ai proprietari, comproprietari, titolari di diritti reali sul bene (usufrutto, diritto di abitazione, ecc.), degli edifici esistenti ubicati nei Centri Storici del Comune di Lavis ricadenti all'interno dell'area delimitata dalla Giunta con cadenza biennale.

ART. 29

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente titolo le spese occorrenti per i seguenti interventi sugli edifici come individuati nel precedente art. 28:
 - Risanamento e/o ristrutturazione integrale;
 - Risanamento e/o ristrutturazione parziale;
 - Risanamento e/o ristrutturazione per consentire l'abitabilità a persone portatrici di handicap.Gli interventi devono riguardare immobili destinati ad uso abitativo.
2. I benefici previsti dal presente titolo possono anche essere destinati a finanziare:
 - Spese notarili e tecniche per accorpamenti di proprietà;
 - Spese sostenute per l'allestimento del cantiere in zone disagiate non accessibili direttamente con i mezzi d'opera (con dimostrazione planimetrica e dichiarazione del tecnico D.L.).
3. Potranno essere ammessi a contributo anche interventi che non interessino l'intero edificio a condizione che gli stessi riguardino una porzione dello stesso e che siano idonei a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I benefici per gli interventi di cui al presente titolo possono essere cumulati con altri finanziamenti pubblici rilasciati dalla PAT o da altri Enti a qualsiasi titolo, a condizione che l'ammontare complessivo dei contributi non ecceda il costo degli interventi.
5. Non sono ammessi a contributo le domande presentate dai richiedenti che abbiano già beneficiato, nella stessa particella edificiale, dei finanziamenti previsti dal presente titolo.

ART. 30

1. La domanda di ammissione ai benefici previsti dal presente titolo va presentata al Comune di Lavis, per il 1° anno entro il 15 novembre e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, dai soggetti titolari di cui all'art. 28 in possesso della concessione edilizia per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 29 e non ancora ultimati.
La domanda dovrà essere compilata secondo fac-simile disponibile presso gli uffici comunali.
2. Qualora la proprietà dell'immobile soggetto ad intervento sia di più persone, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari e in caso di



- iscrizione di diritti reali anche dai soggetti titolari di detti diritti se e in quanto necessario.
3. Le domande ammesse in graduatoria e non finanziate con il fondo dell'anno di pertinenza saranno ritenute valide per l'anno successivo previa presentazione di domanda di rinnovo entro i termini di presentazione di cui al presente articolo.
 4. In sede di prima applicazione, limitatamente al 2001, possono essere ammessi a contributo anche interventi già attivati prima del 15.11.2001, purché la concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 01.01.2001.

ART. 31

1. Le domande di contributo sono sottoposte all'esame del funzionario responsabile che verifica l'ammissibilità degli interventi, l'entità della spesa finanziabile e forma la graduatoria secondo i criteri di cui al successivo punto 3.
2. La graduatoria e la proposta di assegnazioni finanziarie sono approvate dalla Giunta Comunale entro il mese di luglio, per il 2001 entro la fine dell'anno, e vengono erogate dal funzionario responsabile.
3. La graduatoria è formata sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 1. Edifici, compresi nel perimetro individuato, di proprietà di persone residenti che intendono abitarli;
 2. Edifici, compresi nel perimetro individuato, che persone non residenti intendono acquistare come prima casa per stabilirvi la propria residenza;
 3. Edifici, compresi nel perimetro individuato, di proprietà di persone che intendono eseguire interventi di miglioramento per poter affittare gli appartamenti.
 4. Edifici, compresi nel perimetro individuato, di proprietà di persone di cui ai precedenti punti del presente articolo che presentano difficoltà di accesso con dimostrazione planimetrica certificata dal direttore lavori.

ART. 32

1. L'entità del contributo è pari a € 38,73 per ogni mc recuperato.
2. Per ogni singolo intervento è fissato un limite massimo di spesa finanziabile pari a € 12.911,42.
3. Nel limite del fondo appositamente istituito nel bilancio di previsione, il funzionario responsabile propone l'ammissione a contributo e l'ammontare dello stesso in rapporto al numero di domande presentate, all'entità ed alla tipologia dell'intervento.
4. L'intervento finanziato per intero da altri contributi di Enti Pubblici non potrà fruire di alcun contributo da parte del Comune.

ART. 33

1. I lavori dovranno iniziare ed essere ultimati nei termini di cui alla relativa concessione edilizia.
2. Il contributo verrà erogato ad avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 34



Regolamento comunale contributi

I richiedenti ammessi a contributo dovranno impegnarsi, mediante convenzione da stipularsi con il Comune, a non vendere l'immobile oggetto di intervento per almeno 15 anni. In caso di vendita dello stesso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali. Al recupero delle somme erogate si provvede secondo la normativa vigente.